

**DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018
45/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 104/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005^a riunione del 1 febbraio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/EEL (di seguito: deliberazione 197/2013/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 104/2017/E/EEL (di seguito: 104/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 104/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 27 marzo 2017 (prot. Autorità 13678 del 6 aprile 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 104/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima; pertanto, anche quanto evidenziato dalla Società, circa la richiesta rivolta a Terna in data 5 dicembre 2014 al fine di avere una “oggettiva definizione e precisazione di *significativi e reiterati scostamenti* in merito alla programmazione delle unità di consumo” nonché la risposta di Terna considerata poco informativa e pervenuta circa un anno dopo, non rileva al fine del presente provvedimento;
- la Società non ha fornito alcun ulteriore elemento fattuale utile per rivedere la sua posizione rispetto all’applicazione della misura prescrittiva, ma si è limitata a contestare:
 - i. il metodo di calcolo della prescrizione che penalizzerebbe le società con un portafoglio commerciale di piccole dimensioni rispetto alle aziende più grandi e che andrebbe, pertanto, corretto, quantomeno applicando una franchigia di 5 MW agli sbilanciamenti orari, in coerenza con quanto affermato nella deliberazione 197/2013/E/EEL;

- ii. la scelta del periodo oggetto di prescrizione; quest'ultimo dovrebbe essere limitato al solo secondo trimestre 2016 ovvero ai tre mesi in cui si sono verificati gli aumenti significativi dei prezzi di sbilanciamento;
- iii. la tesi che gli sbilanciamenti della Società (del tutto irrisori se espressi come valori medi orari) abbiano potuto produrre effetti sul corrispettivo di cui all'art. 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*); a sostegno della suddetta tesi, la Società ha allegato alla propria nota l'analisi di un consulente che mostrerebbe, tra l'altro, come eventuali sbilanciamenti volontari messi in atto da un utente del dispacciamento non rilevino ai fini della previsione della domanda effettuata da Terna;
- inoltre, la Società, con riferimento alla zona Nord, ha evidenziato come i valori degli sbilanciamenti registrati nel mese di luglio 2016 derivino anche dall'utilizzo delle curve mensili di prelievo relative all'anno precedente per la programmazione dei prelievi, e come i valori degli sbilanciamenti mensili riportati nell'Allegato B alla deliberazione 104/2017/E/EEL non tengano conto dei conguagli *load profile* delle successive sessioni di *settlement*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 104/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non risultano dirimenti rispetto alle determinazioni assunte con il suddetto provvedimento;
- l'Autorità ha, tra l'altro, fornito in procedimenti analoghi motivazioni esaustive e puntuali sullo stesso tipo di osservazioni già presentate da altri utenti del dispacciamento e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato; in particolare:
 - i. le *performance* di programmazione dovrebbero fornire, in valore assoluto, risultati correlati con la dimensione del portafoglio gestito dai vari utenti del dispacciamento: in tale ottica, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare, ai fini delle proprie valutazioni, indicatori di natura percentuale che consentono di catturare meglio l'incidenza dell'errore, rispetto a indicatori in valore assoluto, quali quelli auspicati dalla Società, che avrebbero comportato discriminazioni fra utenti con portafogli piccoli e utenti con portafogli ampi;
 - ii. con la deliberazione 104/2017/E/EEL, l'Autorità ha accolto parzialmente la richiesta della Società di limitare il calcolo della prescrizione all'anno 2016, pur considerando ai fini della valutazione della diligenza l'intero periodo di osservazione (gennaio 2015-luglio 2016);
 - iii. come evidenziato nella stessa deliberazione, la prescrizione trae origine dall'accertamento di un volume di sbilanciamento effettivo anomalo, dal quale la Società ha tratto un beneficio economico che ha leso i diritti degli utenti ad una corretta valorizzazione delle risorse di dispacciamento; l'ammontare di tale lesione non ha quindi rilievo nella

decisione dell’Autorità se adottare o meno un provvedimento prescrittivo: esso incide, invece, nella quantificazione dell’ammontare della prescrizione, come specificato nella deliberazione 104/2017/E/EEL e nell’Allegato B alla stessa;

- iv. le previsioni sulla domanda condotte da Terna invero prescindono da eventuali sbilanciamenti volontari messi in atto dagli utenti del dispacciamento; come, tuttavia, illustrato nella deliberazione 104/2017/E/EEL e in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, gli utenti del dispacciamento titolari di unità di produzione non abilitate sono comunque tenuti a collaborare all’erogazione del servizio di dispacciamento per il tramite di una programmazione coerente con i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; in caso contrario (ossia in presenza di programmazioni non diligenti), in esito ai mercati dell’energia si avrebbe uno stato del sistema significativamente diverso dalla realtà effettiva: dette differenze dovrebbero essere sanate da Terna nel mercato per il servizio di dispacciamento con costi potenzialmente rilevanti;
- v. non hanno rilievo le difficoltà lamentate dalla Società per la previsione dei consumi dei clienti di piccole dimensioni : per tali clienti l’utente del dispacciamento si vede attribuita, ai sensi del TIS, una quota predefinita ex-ante del prelievo residuo di area e, in tale ottica, è tenuto, quindi, a programmare il prelievo residuo di area complessivo (prescindendo dai prelievi effettivi dei propri clienti finali);
- vi. i conguagli *load profile* non rilevano ai fini della quantificazione degli sbilanciamenti; in ogni caso, la determinazione degli importi oggetto dei provvedimenti prescrittivi sarà effettuata da Terna sulla base dei dati più aggiornati disponibili all’atto del calcolo.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 104/2017/E/eel e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 104/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all’Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 104/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato

- B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 104/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
 3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni